


Pubblicato il 05/11/2018

N. 01644/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2018 REG.RIC.

 l o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A




IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2018, proposto da
Kiapparo Beach Club S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 
 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio 





contro

Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Calabrese, Fernanda Quaranta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia non costituito in giudizio;

nei confronti

New Eden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Gaballo, Alberto Maria Durante,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

I.S.C. S.r.l. - Santa Caterina Resort S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 
 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio [REDACTED]
[REDACTED]

Selecta Ecoservizi S.r.l., Higreen Power S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della det. del Dirigente Area Funzionale 1 del Comune di Nardò n. 118 del 5.3.2018 di presa d'atto, approvazione e pubblicazione delle graduatorie e relativi verbali della Commissione per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari;

-della det. del Commissario ad acta di approvazione dei verbali n. 1 del 28.2.2018, pubblicata il 6.3.2018;

-della nota del 12.3.2018 prot. n. 11806/2018;

-della nota prot. n. 8137 del 21.2.2018 del Presidente della Commissione, ancorché non conosciuta;

-ove occorra e nei limiti dell'interesse, dei verbali della Commissione da n. 1a n. 42; dei verbali n. 7 del 29.6.2017, n. 4 dell'8.6.2017, n. 18 del 15.9.2017, del 6.12.2017;

-ove occorra e nei limiti dell'interesse, del bando di gara per il rilascio di n. 9 aree demaniali del 6.7.2015;

-di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da I.S.C. SRL - SANTA CATERINA RESORT SPA il 1\6\2018 :

- ove occorra del bando per il rilascio di concessione di n. 9 aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative del 6.7.2015, nella parte in cui ha previsto, in violazione dell'art. 46, co. 1-bis, d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, l'esclusione dell'offerta per il mancato contestuale inserimento della busta A, contenente la documentazione amministrativa, e della busta B, contenente la documentazione tecnica, in un unico plico, senza

che ciò risponda ad una clausola espulsiva rispondente ai principi posti a tutela della par condicio;

- dei verbali di gara nella parte in cui la commissione ha svolto le proprie valutazioni assegnando a Kiapparo Beach Club srls un punteggio maggiore a quelle oggettivamente assegnabile con riferimento al criterio 5 e B del bando, di ogni altro atto e provvedimento consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nardo' e di New Eden S.r.l. e di I.S.C. S.r.l. - Santa Caterina Resort S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

Il Comune di Nardò, in data 7 luglio 2015, ha pubblicato un bando per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative per Stabilimenti Balneari riguardante alcuni lotti demaniali, tra i quali il n. 24.

Nelle premesse del bando, tra le norme che regolano la gara in esame, veniva evidenziato che *“il Piano Comunale delle Coste (di Seguito denominato PCC) di Nardò, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/02/2015, con la quale è stato altresì stabilito che detto atto costituisce strumento di programmazione per l'attività concessori demandata all'Amministrazione Comunale”*.

L'art. 2 del bando prevedeva, inoltre, che *“l'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dalla legge regionale*

n. 17/2015, dal PRC e, per quanto allo stato applicabile come atto di programmazione, dal PCC, ...”.

Il 4 luglio 2017, il predetto Piano Comunale Coste è stato dichiarato compatibile al Piano Regionale Coste con deliberazione della Giunta Regionale n. 1086/2017, ed il successivo 31 luglio 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale.

All’esito delle operazioni di gara, è stata stilata la graduatoria, approvata con determina n. 118 del 5 marzo 2018, che ha visto la New Eden S.r.l. collocarsi al primo posto; la I.S.C. s.r.l. Santa Caterina Resort S.p.a., la Selecta Ecoservizi S.r.l. e la Higreen Power S.r.l. seconde a pari punteggio; la Kiapparo Beach Club s.r.l.s, odierna ricorrente, quinta.

Con il gravame in esame, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: *“determinazione del Dirigente Area Funzionale 1 del Comune di Nardò n. 118 del 5 marzo 2018; determinazione del Commissario ad acta di approvazione dei verbali del 28.2.2018, pubblicata il 6 marzo 2018; nota del 12 marzo 2018 prot. n. 11806/2018; nota prot. n. 8137 del 21 febbraio 2018 del Presidente della Commissione; ove occorra e nei limiti dell’interesse, i verbali della Commissione da n. 1 a n. 42; i verbali n. 7 del 29 giugno 2017, n. 4 dell’8 giugno 2017, n. 18 del 15 settembre 2017, del 6.12.2017; ove occorra e nei limiti dell’interesse, il bando di gara per il rilascio di n. 9 aree demaniali del 6 luglio 2015; ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo”.*

L’esponente ha articolato cinque motivi di diritto: *“Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell’art. 8.3 e 8.4 N.t.a. del Piano Regionale delle Coste; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del bando; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. 17/’15; carenza d’istruttoria”;* *“Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara, della trasparenza e del buon andamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 8.3 e 8.4 N.t.a. Piano Regionale delle Coste;*

violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del bando; disparità di trattamento”; “Violazione della lex specialis; eccesso di potere per carenza istruttoria; erronea presupposizione; violazione par condicio dei partecipanti alla gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Bando”; “Violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 del Bando; violazione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara; irragionevolezza; violazione dell'art. 3 Cost.; disparità di trattamento; eccesso di potere per carenza istruttoria; erronea presupposizione”; “Violazione e falsa applicazione della lex specialis; violazione del principio della par condicio dei partecipanti alla gara; irragionevolezza; violazione dell'art. 3 Cost.; disparità di trattamento; eccesso di potere per carenza istruttoria; erronea presupposizione”.

In sintesi, nel contestare il provvedimento “di non affidamento”, ha assunto che:

- le offerte dei primi quattro operatori in graduatoria sarebbero conformi al PCC - che al momento della pubblicazione del bando era stato solo adottato - e non anche al PRC;
- potendo utilizzare maggiori superfici rispetto a quelle consentite – grazie alla violazione del PRG – le prime quattro avrebbero alterato in modo irreversibile l'esito della gara;
- la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che la precedono sarebbe incompleta;
- la Commissione avrebbe commesso errori di valutazione nell'attribuzione dei punteggi.

Si sono costituiti il Comune di Nardò e le controinteressate New Eden srl e ISC, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

In particolare, i resistenti hanno preliminarmente eccepito: la tardività dell'impugnazione della mancata esclusione dell'aggiudicataria; la mancata impugnazione: del PCC nella parte in cui consente insediamenti di dimensioni maggiori rispetto a quanto previsto nel PRC, della delibera della Giunta

Regionale n. 1086 del 2017 che ha accertato la piena compatibilità del PCC al PCR sotto il medesimo profilo, nonché dell'art. 2 del Bando che consentiva l'applicazione del PCC alla gara in esame.

Hanno altresì argomentato in ordine alla infondatezza nel merito del giudizio in esame, assumendo che:

- il PCC sarebbe conforme al PRC, come da delibera della Giunta n. 1086/2017;
- la documentazione amministrativa sarebbe completa;
- le valutazioni della Commissioni sarebbero corrette e, ad ogni modo, sottratte al sindacato giurisdizionale.

In data primo giugno 2018, la ISC ha notificato il ricorso incidentale condizionato, con il quale ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara nella parte in cui ha previsto l'esclusione dell'offerta per il mancato contestuale inserimento della busta A e della busta B in unico plico, nonché dei verbali di gara in cui la Commissione ha assegnato alla Kiapparo Beach Club srls un punteggio maggiore di quello assegnabile con riferimento al criterio n. 5 del Bando.

Alla camera di consiglio del 6 giugno 2018 le parti hanno chiesto un rinvio per difetto termini a difesa e, alla successiva udienza del 4 luglio, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta della misura cautelare chiedendo una fissazione, a breve, nel merito.

All'udienza del 24 ottobre la causa è stata introitata per la decisione

2. Il ricorso principale deve essere respinto, e, conseguentemente, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile, per le ragioni che si vengono ad illustrare.

2.1. Va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare del Comune di Nardò, di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di ammissione dei candidati nei termini di cui all'art. 120 co. 2-bis c.p.a. (c.d. rito super-accelerato).

A tal riguardo, è sufficiente osservare che detta previsione normativa, introdotta con d. lgs. n. 50/16 (nuovo codice degli appalti pubblici), trova applicazione per le sole concessione di servizi, e, comunque, con riferimento ai bandi di gara successivi alla data in vigore del Codice dei Contratti (20 aprile 2016), mentre la gara in esame è stata bandita con avviso pubblico del 6 luglio 2015, pertanto sotto il vigore delle originarie previsioni codicistiche, che non contemplavano un rito particolare da osservarsi in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara.

Ne discende che il rito super-accelerato non trova applicazione alla fattispecie in esame.

2.2 Del pari, non possono trovare accoglimento le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità del giudizio in esame, essendo comunque stato impugnato, seppure con formula di stile, il bando di gara che conteneva il rinvio al PCC.

3. Nel merito il ricorso principale è, comunque, infondato.

3.1 Con il primo motivo di gravame, la ricorrente censura la mancata esclusione delle prime quattro società classificate, per aver presentato progetti inammissibili in quanto, seppure conformi al PCC, in evidente contrasto con il PRC.

Con il secondo, strettamente dipendente dal primo, lamenta che detti operatori economici, potendo utilizzare maggiori superfici rispetto a quelle consentite – grazie alla violazione del PRG – avrebbero alterato in modo irreversibile l'esito della gara.

Entrambe le censure sono infondate.

In disparte la questione in ordine alla efficacia vincolante del PCC, adottato al momento della pubblicazione del bando e approvato in corso di gara, rileva il Collegio che detto piano comunale è stato comunque ritenuto conforme alle previsioni di cui al PRC prima con la delibera della Giunta Regionale n. 1086 del 04.07.2017 - pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017 e mai impugnata – e

poi con l'approvazione del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 4 della L.R. 17/2015.

In particolare, nella predetta Delibera, la Giunta attesta che: *“... le relazioni e gli elaborati grafici sono rispondenti ai requisiti di cui alle richiamate Istruzioni; i contenuti del quadro conoscitivo e progettuali sono coerenti con le previsioni e gli indirizzi del Piano Regionale delle Coste; le Norme Tecniche di Attuazione del PCC presentano contenuti in linea con quanto indicato nelle Norme Tecniche del Piano Regionale delle Coste, atteso che quanto richiamato nelle stesse all'art. 16.01 in relazione a porti e approdi risulta inapplicabile ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17/2015; pertanto il Piano Comunale delle Coste trasmesso dal Comune di Nardò risulta compatibile al PRC...”*.

Orbene, il PCC è strumento di pianificazione di dettaglio, attraverso il quale gli Enti locali programmano l'uso del territorio perseguendo al meglio l'interesse pubblico al corretto sfruttamento delle risorse, nel rispetto dei principi generali posti dal PRC.

Nel caso di specie, il PCC del Comune di Nardò si è limitato a modificare i parametri edilizi *“disponibili”* in relazione alle caratteristiche concrete del territorio, in modo da garantire il miglior utilizzo del demanio e la migliore salvaguardia degli ulteriori beni pubblici incisi da tale utilizzo. Tant'è che la Regione Puglia, prima con la Determina della Giunta e poi con l'approvazione del Consiglio Comunale, ha espressamente dichiarato il PCC di Nardò conforme alla pianificazione regionale coste.

Ritiene pertanto il Collegio che le offerte conformi al PCC non possono che essere ritenute conformi anche al PRC.

Si osserva, altresì, che la compatibilità del progetto presentato dal singolo operatore non era prevista dal bando a pena di esclusione, ma costituiva criterio per l'attribuzione dei singoli punteggi in sede di valutazione delle offerte.

Invero, il progetto presentato dalla prima classificata è compatibile in tutto con le prescrizioni del PCC, e si discosta dal PRC solamente per il dimensionamento della struttura ombreggiante, mentre quelli presentati dagli altri operatori economici – inclusa l'offerta della odierna ricorrente - risultano non compatibili per più voci. Di tutto ciò ha tenuto conto la Commissione nell'attribuire i punteggi relativi tanto alla qualità tecnica quanto all'offerta degli ulteriori servizi.

Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, anche del secondo con il quale la Kiapparo lamenta che le prime quattro classificate, potendo utilizzare maggiori superfici rispetto a quelle consentite – grazie alla violazione del prg – avrebbero alterato in modo irreversibile l'esito della gara.

3.2 Con la terza censura, la ricorrente deduce che la documentazione amministrativa presentata dalle società che la precedono in graduatoria sarebbe incompleta.

In particolare, la New Eden: avrebbe omesso di inserire nella busta B "*lo studio geologico e/o geotecnico dell'area*"; non avrebbe presentato la dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio; avrebbe prodotto l'asseverazione di rispetto di tutti i piani da parte del solo tecnico e non anche del richiedente; il Piano di Gestione economico finanziario non avrebbe specificato le risorse da investire per i servizi offerti ed i tempi di realizzazione delle opere.

La ISC avrebbe presentato due buste distinte, con la dicitura Busta A e Busta B, senza inserirle all'interno di un unico plico, in violazione dell'art. 12 del Bando di gara.

La Selecta non avrebbe specificato, nel Piano di Gestione economico finanziario, le modalità di gestione della concessione, i tempi di realizzazione delle opere e servizi offerti e per gli ulteriori servizi.

Infine la Higreen Power, come la New Eden, avrebbe prodotto l'asseverazione di rispetto di tutti i piani da parte del solo tecnico e non anche

del richiedente.

3.3 Premette il Collegio che la Corte di Giustizia (sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15; sentenza 10.11.2016, causa C-162) e l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 19/16) hanno evidenziato che il principio di parità di trattamento impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e implica, quindi, che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni. L'obbligo di trasparenza, che ne costituisce il corollario, ha come scopo quello di eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. Tale obbligo implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'onori, così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e d'interpretarle allo stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto in questione.

3.4 Tanto premesso, e venendo ora alle censure mosse all'offerta presentata dalla New Eden, si rileva che l'art. 12 co. 2 lett. f) bando di gara, nella parte relativa alla documentazione tecnica, prevede la produzione di “... *relazioni specialistiche con riferimento ai vincoli gravanti sull'area demaniale marittima richiesta in concessione (compatibilità al PPTR, per la geomorfologia della costa etc.)*”.

All'evidenza, trattasi di studi tesi ad evidenziare unicamente la sussistenza di vincoli sull'area in esame, sicché non si comprende – in spregio al principio del *clare loqui* che contraddistingue la materia degli affidamenti pubblici – a che titolo in tale dizione possa essere compresa la sussistenza di relazioni geologiche/geotecniche, e men che meno come tale relazione sia richiesta a pena di esclusione del concorrente dalla gara.

È dunque manifesto l'errore in cui cade la ricorrente, la quale pretende di inferire la sanzione dell'esclusione dalla gara da una previsione normativa che, semplicemente, non la contempla, e che, prima ancora, non contempla la relazione la cui omissione la ricorrente pretende di porre a base della suddetta esclusione.

Né può ritenersi che la prima classificata dovesse essere esclusa per omessa *“dichiarazione del concessionario di iscriversi al Registro delle Imprese”*.

All'uopo appare sufficiente evidenziare che la controinteressata non può non essere in possesso del requisito sostanziale, atteso che, in quanto società a responsabilità limitata che svolge attività economica per natura, è obbligata ad essere iscritta nel predetto Registro.

Ancora, non può essere accolta la censura - mossa anche nei confronti della Higreen Power – relativa alla mancata esclusione dell'aggiudicataria per la produzione dell'asseverazione di rispetto di tutti i piani da parte del solo tecnico e non anche da parte del richiedente.

Invero, detta asseverazione è a tutti gli effetti una dichiarazione a contenuto tecnico (conformità del progetto a piani e programmi), cioè una dichiarazione di scienza in ordine a particolari competenze professionali del dichiarante. Conseguentemente il soggetto non tecnico non può far altro che sottoscrivere per condividere e fare propria la dichiarazione resa dal tecnico dallo stesso incaricato.

Con riferimento, infine, alla asserita incompletezza del piano di gestione - censura sollevata anche nei confronti della Selecta - rileva il Collegio che il Bando non sanziona in alcun modo le eventuali carenze con l'esclusione.

Peraltro, qualora la Commissione le avesse riscontrate, avrebbe certamente proceduto chiedendo chiarimenti alle concorrenti.

Si ritiene, pertanto, che le censure sollevate nei confronti dell'aggiudicataria con il terzo motivo di ricorso siano infondate.

3.5 Superate le censure mosse avverso la prima classificata, rileva il Collegio che la doglianza sollevata sempre con il terzo motivo nei confronti della ISC

si palesa infondata, oltre che inammissibile per carenza di interesse.

Deduce in proposito la ricorrente che la seconda in graduatoria avrebbe presentato due buste distinte, con la dicitura Busta A e Busta B, senza inserirle all'interno di un unico plico, in violazione dell'art. 12 del Bando di gara che prevedeva espressamente che *“all'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste rispettivamente con le diciture Busta A e Busta B”*.

Osserva il Collegio che, nel rispetto dei principi, di derivazione comunitaria, di tutela della massima partecipazione, della trasparenza e della segretezza delle offerte, la clausola del bando in esame non possa che essere interpretata nel senso di doversi comminare l'esclusione dell'operatrice economica solamente qualora si verifichi incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta o sull'integrità del plico.

Orbene, nel caso di specie, le due buste consegnate dall'Operatore economico, seppure non contenute in un unico plico, erano comunque sigillate, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto, e sono state protocollate con due numeri consecutivi dal Comune, quindi sono state certamente depositate insieme.

Pertanto, correttamente ha operato la Commissione giudicatrice che ha ritenuto ammissibile l'offerta de qua.

3.6. Del pari infondate si palesano le censure mosse avverso la Higreen Power - relativamente alla produzione dell'asseverazione di rispetto di tutti i piani da parte del solo tecnico - nonché avverso la Selecta - per l'asserita incompletezza del piano di gestione - per i motivi di cui si è detto con riferimento all'offerta presentata dalla New Eden al punto 3.4.

4. Con il quarto ed il quinto motivo, la quinta classificata contesta i punteggi assegnati dalla Commissione.

Rileva, in proposito il Collegio che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche

costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; pertanto, laddove i criteri di valutazione si presentino dettagliati per ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla loro legittima applicazione ad opera della Commissione di gara, occorre, viepiù evidenziarne la manifesta incongruità (TAR Lazio 3331/2018; T.A.R. Napoli n. 4600/2018; TAR Milano n. 1566/2018; T.A.R. Napoli n. 4191/2018; TAR Lazio 11322/2017; C. di St. 2602/2018; C. di St. 5145/2017).

Orbene, nella fattispecie in esame non si ravvisano aspetti di manifesta irragionevolezza nella decisione assunta dall'Amministrazione nell'ambito della discrezionalità che le compete in questa materia; sembra invece che la Commissione abbia fatto buon governo della *lex specialis* di gara e delle norme di legge che regolano la materia.

Invero, dalle schede redatte dalla Commissione si evince che i punteggi sono stati attribuiti sulla base di cinque criteri, ciascuno dei quali articolato in una serie di voci. Le offerte sono state oggetto di comparazione, i progetti sono stati valutati in base alle loro caratteristiche e alle loro diversità.

In particolare, in relazione al criterio di gara n. 2, la Kiapparo censura il vizio di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione attribuendole un punteggio di 9/15 a fronte di quello di 10/15 avuto dalla controinteressata.

Osserva il Collegio che detto criterio di gara si compone di n. 4 sub-criteri. Più in particolare, nel primo sub-criterio vengono considerati gli aspetti relativi all'area a parcheggio; nel secondo la migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili; nel terzo gli aspetti igienico sanitari; nel quarto la qualità degli impianti e manufatti da realizzare nel corso della concessione.

Orbene, la proposta della New Eden è stata valutata per il primo sub-criterio con il giudizio "*sufficiente*", per il secondo e terzo "*buona*" e per il quarto

“*adeguata*”, mentre quella della ricorrente con il giudizio “*sufficiente*” per tutti e quattro i sub – criteri.

Conseguentemente, il punteggio attribuito alla prima in graduatoria non poteva che essere più alto di quello dell'esponente.

In relazione al criterio n. 3, afferente alla modalità di gestione della concessione, la Commissione ha proceduto a valutare non solo il computo metrico, come pretenderebbe la ricorrente, ma anche la relazione economica finanziaria. Da ciò discendono i due punti in più attribuiti alla New Eden.

Infine, in relazione al criterio n. 5, si osserva che in ogni caso la ricorrente ha conseguito un punteggio più alto della controinteressata.

Ritiene pertanto il Collegio che la valutazione finale dell'Amministrazione non presenta alcuno degli indici sintomatici in presenza dei quali è consentito il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.

Ne consegue l'infondatezza anche del quarto e del quinto motivo di ricorso.

5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso principale deve essere rigettato.

6. Il rigetto del ricorso principale implica l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla ISC srl.

6. La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

